

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marcello Frattali, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 9 Febbraio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (all'epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 4735/459 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).

Il deferimento

Con atto del 24/1/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Sergio Leoni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e il Sig. Gennaro Casillo, Procuratore speciale e Legale rappresentante della US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute il 30.9.2011;
- la Società US Foggia Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, delle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

In data 6/2/2012 i Signori Gennaro Casillo, Sergio Leoni e la Società US Foggia Spa facevano pervenire tre memorie difensive – quelle del Sig. Leoni e della US Foggia Spa pressoché analoghe per i contenuti nelle quali evidenziano:

Memoria del Sig. Gennaro Casillo,

- il Sig. Casillo non avrebbe i poteri di disporre bonifici, né alcuna operatività economica sui conti della Società sportiva;
- è comprovato l'avvenuto versamento da parte della US Foggia Spa delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti del primo trimestre;
- la contestazione atterrebbe a tutt'altra situazione che non ha nulla a che vedere con gli obblighi relativi al primo trimestre della corrente stagione sportiva ed in particolare al mancato pagamento del piano di rateizzazione Enpals relativa a precedenti contributi.

Conclude per il proscioglimento del Sig. Gennaro Casillo.

Memorie Sergio Leoni e US Foggia Spa

- è comprovato l'avvenuto versamento da parte della US Foggia Spa delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti del primo trimestre;

- la contestazione atterrebbe a tutt'altra situazione che non ha nulla a che vedere con gli obblighi relativi al primo trimestre della corrente stagione sportiva ed in particolare al mancato pagamento del piano di rateizzazione Enpals relativa a precedenti contributi.

Concludono chiedendo il proscioglimento del Signor Sergio Leoni e della Società US Foggia Spa.

Alla Riunione del 9/2/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Sergio Leone la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), per il Sig. Gennaro Casillo la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), per la Società US Foggia Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai Signori Gennaro Casillo e Sergio Leone e dalla US Foggia Spa.

In merito alla posizione del Sig. Casillo si rileva che lo stesso è stato deferito per la mancata attestazione agli organi competenti del pagamento delle rate Enpals e che la procura conferita in suo favore dal Sig. Sergio Leoni, nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della US Foggia Spa, attribuisce espressamente la facoltà di *"effettuare comunicazioni inerenti i pagamenti, le ritenute e i contributi presso la COVISOC ed ogni altro atto collegato a tale attività"*.

Si evidenzia altresì che l'art. 85, Lett. C., Par. V, NOIF dispone che in caso di transazioni e rateizzazioni le Società devono depositare alla COVISOC nei termini individuati dall'articolo 85, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

La rateizzazione ottenuta dal Foggia in relazione ai contributi Enpals rientra nella ipotesi disciplinata dall'art. 85, lett. C, V paragrafo e, pertanto, i deferiti devono essere sanzionati per la mancata attestazione del pagamento agli organi federali.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Sergio Leoni e al Sig. Gennaro Casillo la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno, e alla Società US Foggia Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), MICHELE MACCHINI (all'epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Treviso Srl), Società FC TREVISO Srl ▪ (nota N°. 4547/461 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

Il deferimento

Con atto del 18/1/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Renzo Corvezzo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Treviso Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti delle mensilità di luglio e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

B) il Sig. Michele Macchini, Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società F.C. Treviso Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

C) la Società FC Treviso Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, delle condotte ascritte al proprio rappresentante legale e al Presidente del Collegio Sindacale.

All'inizio della riunione odierna i Signori Renzo Corvezzo e Michele Macchini, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Renzo Corvezzo e Michele Macchini, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renzo Corvezzo, sanzione dell'inibizione di giorni 75 (settantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 50 (cinquanta); pena base per il Sig. Michele Macchini, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento é proseguito per la Società deferita.

In data 6/2/2012 il Sig. Renzo Corvezzo anche quale rappresentante della FC Treviso Srl faceva pervenire una memoria difensiva nella quale si evidenzia:

- di aver inviato alla COVISOC nei termini la comunicazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF;
- di aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF in data 20/11/2011 rettificando e retrodatando la valuta al 14/11/2011.

L'atto di difesa conclude con la richiesta, in via principale, di proscioglimento dagli addebiti contestati o, in via subordinata, la comminazione della sanzione minima prevista .

Alla Riunione del 9/2/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la FC Treviso Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dal Sig. Renzo Corvezzo nella qualità di legale rappresentante della FC Treviso Srl.

In particolare è documentalmente provato sia che la dichiarazione, seppur inviata nei termini, attesta circostanze e dati contabili non veritieri, sia che il pagamento contestato risulta effettuato in data successiva alla scadenza così come affermato nelle difese depositate.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo, compresa l'ammenda di cui all'art. 8, comma 1 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 50 (cinquanta) al Sig. Renzo Corvezzo;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Michele Macchini;

infligge alla Società FC Treviso Srl le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), MAURIZIO RICCARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa dal 7.11.2011), Società PIACENZA FC Spa ▪ (nota N°. 4737/473 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).

(312) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), MAURIZIO RICCARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa dal 7.11.2011), Società PIACENZA FC Spa ▪ (nota N°. 4736/472 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).

Con provvedimenti del 24 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Fabrizio Garilli, presidente del C.d.A. e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa sino al 6 novembre 2011, il Sig. Maurizio Riccardi, Amministratore delegato e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa sino al 6 novembre 2011 ed il Sig. Vladimiro Covili Fagioli, Amministratore Unico e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa dal 7 novembre 2011, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Piacenza FC Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

E inoltre per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Piacenza FC Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

Nei termini consentiti dalle norme nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Preliminarmente, questa Commissione, su istanza della Procura federale, ha disposto la riunione dei procedimenti in epigrafe.

Nei termini consentiti dalle norme nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per i Signori Fabrizio Garilli, Maurizio Riccardi e Vladimiro Covili Faggioli, ciascuno nella sua qualità, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); b) per il Piacenza FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo del comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti dalla normativa, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2011 la Società deferita non ha documentato l'avvenuto pagamento ai propri tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, così come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV); nonché l'avvenuto

pagamento delle ritenute irpef relative alle mensilità di cui sopra, così come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C, paragrafo V.

La Commissione rileva che, in data 7.11.2011, all'Assemblea societaria i Signori Garilli e Riccardi hanno rassegnato le proprie dimissioni, approvate dall'assemblea medesima, e che è stato nominato in qualità di Amministratore unico il Sig. Vladimiro Covili Faggioli.

Si ritiene pertanto che soggetto passivo del deferimento odierno debba essere il solo Sig. Covili Faggioli in quanto Legale rappresentante societario alla data del 14.11.2011, giorno di scadenza dell'invio delle previste comunicazioni.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Per tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento proposto, delibera:

di prosciogliere dagli addebiti ascritti loro il Sig. Fabrizio Garilli ed il Sig. Maurizio Riccardi;
di comminare al Sig. Vladimiro Covili Faggioli, Amministratore unico e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre);
di comminare al Piacenza FC Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl - (nota n. 4527/474 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

Con provvedimento del 17 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale.

All'inizio della riunione odierna il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Briganti, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Nei termini consentiti dalle norme la suddetta Società ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità per la stessa, con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo alla memoria difensiva fatta pervenire dalla Società deferita, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo alla Società deferita sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2011 la Società deferita non ha documentato l'avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, così come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

Ovviamente quanto sopra, a differenza di quanto sostenuto nelle memorie difensive, non può in alcun modo essere considerato "*come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale*".

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quella di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Sergio Briganti;
infligge la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Marco Santaroni, dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 9 Febbraio e ha assunto le seguenti decisioni:

(294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all'epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4529/469 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

(295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all'epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4528/468 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

(309) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all'epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4734/567 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).

Con due separate note del 17.1.2012 ed altra nota del 24.1.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori Butelli Cesare e Bena Stefano, rispettivamente Presidente del C.d'A. ed Amministratore Delegato della Società Spal 1907 Spa, di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la stessa Società, per rispondere:

i primi due:

a - della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b - della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

c – della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, paragrafo VI, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF per non avere depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 30 settembre 2011, come prescritto dalla normativa federale;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai suoi legali rappresentanti.

Con memorie difensive in atti, i deferiti, ammesse le violazioni loro contestate, determinate da importanti investimenti finalizzati a rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria in un momento di crisi dell'intero sistema economico, richiamato l'art. 24 CGS, hanno chiesto contenersi le sanzioni nella misura del minimo edittale o di quella ritenuta di giustizia per ognuna delle violazioni ascritte.

Alla riunione del 9.2.2012, previa riunione dei tre procedimenti per ragioni connessione soggettiva, il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione di mesi 5 (cinque) per Butelli Cesare;

inibizione di mesi 5 (cinque) per Bena Stefano;

penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corrente campionato e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Spal 1907 Spa.

Il difensore dei deferiti ha concluso come da memorie in atti.

I deferimenti così riuniti sono fondati.

Con due separate note del 12.12.2011 ed ulteriore nota del 10.1.2012 la Co.Vi.So.C., a seguito del controllo eseguito da Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C., segnalava alla Procura federale che la Società Spal 1907 Spa:

a) non aveva documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2011 entro il termine del 14.11.2011, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. IV, NOIF);

b) non aveva documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati entro il termine del 14.11.2011, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. V, NOIF).

c) non aveva depositato il prospetto R/I, con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 30 settembre 2011, entro il termine del 30 novembre 2011, vale a dire entro il termine di sessanta giorni dalla fine del terzo trimestre dell'esercizio, (art. 85, lett. C, par. VI, punto 1).

I deferiti hanno ammesso i fatti contestati onde gli stessi, come peraltro risultanti dal report della Società di revisione, devono aversi per provati.

Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti risponde anche la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS.

In punto sanzioni l'art. 10, comma, 3, del CGS, per ognuna delle violazioni di cui ai punti a) e c) di cui sopra, prevede a carico della Società inadempiente l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Quanto alla violazione di cui al punto c), la sanzione prevista a carico delle Società di Lega Pro dall'art. 90, comma II, NOIF è quella dell'ammenda in misura non inferiore ad € 10.000,00.

Ai fini della misura delle sanzioni da applicare al caso concreto si rileva la non applicabilità dell'invocato art. 24 del CGS.

Tale norma consente agli organi giudicanti, su richiesta della procura, di ridurre, commutare o determinare secondo equità le sanzioni previste dalla normativa federale, solo nella contestuale ipotesi di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei

soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o accertamento di violazioni regolamentari.

Nella fattispecie *de qua*, di contro, le violazioni sono state scoperte ed accertate nell'ambito delle verifiche eseguite dalla Società incaricata della revisione, senza che le ammissioni dei deferiti abbiano potuto aggiungere alcunché a quanto già risultante *per tabulas*.

Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni:

inibizione di mesi 5 (cinque) a carico di Butelli Cesare;

inibizione di mesi 5 (cinque) a carico di Bena Stefano;

punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico della Società Spal 1907 Spa.

(299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011), FRANCESCO MAGLIO (all'epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota N° 4550/465 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

Il deferimento

Con atto del 18/1/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Amilcare Rivetti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti della mensilità di settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

B) il Sig. Francesco Maglio, Presidente del Collegio sindacale della Società Calcio Como Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

C) la Società Calcio Como Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, delle condotte ascritte al proprio rappresentante legale e al Presidente del Collegio Sindacale.

In data 6/2/2012 il Sig. Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e la Calcio Como Srl facevano pervenire una unica memoria difensiva nella quale si evidenzia:

- il Calcio Como Srl è stato considerato inadempiente rispetto ad un unico tesserato, Sig. Francesco Ripa, a fronte di un organico di oltre 40 dipendenti;
- il Sig. Francesco Ripa, è stato assunto dal Calcio Como Srl in data 1/10/2011, quindi successivamente al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011;

- subordinatamente alle argomentazioni sopra esposte si richiama il costante orientamento della giurisprudenza in ordine alla applicazione dell'errore scusabile.

L'atto di difesa conclude con la richiesta di rigetto di tutti gli addebiti mossi dalla Procura federale nei confronti dei Signori Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e del Calcio Como Srl, invocando il loro proscioglimento.

Alla riunione del 9/2/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Amilcare Rivetti la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), per il Sig. Francesco Maglio la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), per il Calcio Como Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che la Lega Pro, in data 30/9/2011, ha concesso il visto di esecutività alla variazione di tesseramento del calciatore Ripa Francesco dalla ASG Nocerina Srl al Calcio Como Srl, con validità a far data dal 31.8.2011.

La Calcio Como Srl ha confermato la vigenza del rapporto con il calciatore (a far data dal 31/8/2011) avendo corrisposto a quest'ultimo la mensilità di settembre 2011.

Tuttavia detta mensilità (settembre 2011) è stata versata al calciatore oltre la data del 14/11/2011, così come evidenziato dalla Deloitte.

Sono pertanto provate le violazioni per cui la Procura federale ha deferito il Sig. Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e la Calcio Como Srl, mentre appaiono prive di fondamento le difese formulate dai deferiti.

L'accertato compimento degli illeciti comporta il parziale accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo, comprensive dell'ammenda prevista dall'art. 8, comma 1 del CGS.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Amilcare Rivetti la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Francesco Maglio la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), per il Calcio Como Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), GIUSEPPE PASCA (soggetto responsabile del controllo contabile della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl - (nota n. 4552/467 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

(300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto /Calcio Srl), GIUSEPPE PASCA (soggetto responsabile del controllo contabile della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl - (nota n. 4551/466 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

Con due distinti provvedimenti, entrambi del 18.1.2012, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor D'Addario Bartolomeo, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl, il Sig. Pasca Giuseppe, soggetto responsabile del controllo contabile della Società Taranto, nonché la Società medesima per rispondere in un deferimento: il D'Addario della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2011, nonché della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione attestante circostanze non veritiere; il Sig. Pasca della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato del suo dirigente e del presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS. Nell'altro deferimento: il D'Addario della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità su menzionate, nonché sempre della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione attestante circostanze non veritiere; il Sig. Pasca ancora della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato del suo dirigente e del presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS.

All'inizio della riunione odierna il Signor Bartolomeo D'Addario, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Bartolomeo D'Addario, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bartolomeo D'Addario, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti.

I deferiti hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive nelle quali, in sintesi, preliminarmente si richiede la riunione dei due su citati procedimenti di pari data per ragioni di connessione soggettiva, e si evidenzia, in sostanza, il ruolo di mero Presidente del Collegio sindacale del Sig. Pasca, non censito nel previsto modulo relativo alla Società Taranto depositato in Federazione e, pertanto, non passibile di sanzioni disciplinari; mentre per quanto riguarda la dichiarazione mendace del 14.11.11 (che falsamente sosteneva come tutti gli obblighi di pagamento di stipendi, contributi e ritenute fossero correttamente stati assolti) si sostiene che la stessa venne redatta in buona fede nella certezza di aver incassato dei crediti (circostanza invece non avvenuta) e che, quindi, si disponesse delle somme necessarie per pagare quanto dovuto in termini di stipendi, contributi e ritenute; d'altra parte – prosegue la difesa dei deferiti - in data 22.11.11 la Società comunicava che, in realtà, nessun pagamento era potuto avvenire.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti (il D'Addario ha patteggiato la sanzione) e l'irrogazione delle seguenti sanzioni complessive per i fatti di entrambi i deferimenti che la Commissione ritiene di riunire, per connessione soggettiva, anche in base alla richiesta della difesa:

- per il Sig. Giuseppe Pasca: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per la AS Taranto Calcio Srl: 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo, per il Sig. Pasca, in via preliminare l'improcedibilità e, in subordine, l'assoluzione nel merito perchè la fattispecie non costituirebbe dichiarazione non veridica; per la Società Taranto, ugualmente, l'assoluzione perchè la fattispecie non costituirebbe dichiarazione non veridica; in subordine, l'irrogazione di pene miti e meno afflittive tenuto conto della citata comunicazione successiva del 22.11.11.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Taranto Calcio Srl e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 14.11.11, l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonchè delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti, per il trimestre luglio-settembre 2011, ai suoi tesserati e, anzi, avendo inviato alla COVISOC comunicazione del 14.11.11 nella quale mendacemente veniva affermato come tutti gli obblighi fossero stati assolti.

Evidenzia la stessa COVISOC, inoltre, che i previsti pagamenti, non effettuati, ammontano a cifre del tutto considerevoli, vicine al milione di euro.

A nulla rileva così il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tale dichiarazione sarebbe stata inviata in “buona fede” nella erronea presunzione di avere le somme sufficienti per far fronte ai previsti pagamenti (evidentemente si sarebbe dovuto controllare prima di sottoscrivere e inviare comunicazioni ufficiali) e che, in data 22.11.11 una nuova – tardiva - comunicazione abbia invece confessato gli inadempimenti.

Parimenti non pare poter essere accolta la richiesta della difesa di ritenere improcedibile il deferimento per il Sig. Pasca che, pur non rientrando nel modulo di censimento societario, nella sua qualità di Presidente del collegio sindacale, con la sottoscrizione della nota dichiarazione inventaria si è, di fatto, sottoposto al vaglio delle normative Federali (si veda in particolare l'art. 1, comma 5 CGS) che prevedono la soggezione a tali norme anche per chi, pur non censito, abbia posto in essere qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società, comunque rilevante per l'ordinamento federale (ormai superato è, infatti, l'orientamento dei casi citati come precedenti dalla difesa dopo l'intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia Federale del 14.7.09).

D'altra parte, anche l'intervento del legislatore federale del 5 maggio 2009 - col quale si è specificato come ogni comportamento omissivo (in questo caso mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dei versamenti Irpef e Enpals) comporti di per sé autonoma sanzione, punibile come minimo edittale con un punto di penalizzazione per ogni omissione - rende impossibile aderire alla tesi difensiva di richiesta di pene più miti, pecuniarie.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta e oggettiva, quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Bartolomeo D'Addario.

Delibera di infliggere al Sig. Giuseppe Pasca, l'inibizione di mesi 3, alla Società AS Taranto Calcio Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), con diffida ai sensi dell'art. 8 comma 3 CGS.

(297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SERENA (all'epoca dei fatti, Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), NACLITO EMILII (all'epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl - (nota n. 4548/462 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SERENA (all'epoca dei fatti, Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), NACLITO EMILII (all'epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl - (nota n. 4549/463 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

Con atto del 18 gennaio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Serena Antonio, Consigliere e legale rappresentante della Giulianova Calcio Srl, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti suddetti; il Sig. Emilii Naclito Presidente del Collegio Sindacale della Giulianova Calcio Srl,

per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento dei medesimi emolumenti; e la Giulianova Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

Con distinto atto del 18 gennaio 2012, la Procura federale ha deferito il Serena, nella suddetta qualità, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute suddette; il Sig. Emilii Naclito Presidente del Collegio Sindacale della Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle medesime ritenute; e la Giulianova Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

Alla riunione odierna si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna i Signori Antonio Serena e Naclito Emilii, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Antonio Serena e Naclito Emilii, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Serena, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Naclito Emilii, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

La Procura federale ha concluso chiedendo per la Società la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica;

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che agli atti risultano le note del 12 dicembre 2011 con le quali la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la Giulianova Calcio Srl, in violazione di quanto previsto dall'art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 novembre 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito.

Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF

Dalle citate note della Co.Vi.So.C. è inoltre emerso che la medesima Società ha depositato in data 14 novembre 2011 presso la stessa Co.Vi.So.C. dichiarazioni sottoscritte dal Serena e dal presidente del collegio sindacale Emilii Naclito attestanti il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, e delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai medesimi emolumenti. La non veridicità di tali dichiarazioni integra la violazione di cui all'art. 8, comma 1, del CGS ascrivibile ai sottoscrittori delle stesse e, quindi, al Sig. Serena Antonio Consigliere e legale rappresentante della Giulianova Calcio Srl, ed al Sig. Emilii Naclito, Presidente del Collegio Sindacale della stessa Società.

Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Giulianova Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS

Appare congrua e conforme alle disposizioni vigenti la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Antonio Serena;
- inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Naclito Emilii;

Infligge alla Giulianova Calcio Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all'epoca dei fatti, Procuratore speciale

e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl) Società US SIRACUSA Srl ▪ (nota n. 4532/470 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

(293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all'epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl) Società US SIRACUSA Srl ▪ (nota n. 4533/471 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

Con atto del 17 gennaio 2012, la Procura federale ha deferito i Sig.ri Salvoldi Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante della U.S. Siracusa Srl e Mauceri Marco, Procuratore speciale e Legale rappresentante della stessa Società dal 23 settembre 2011, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e la US Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Con distinto atto del 17 gennaio 2012, la Procura federale ha inoltre deferito il Salvoldi e il Mauceri nelle suddette qualità per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alla mensilità di settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e la US Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno dedotto che la ritardata documentazione attestante il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, ed il pagamento della mensilità di settembre 2011 nei termini previsti dalla normativa federale, potrebbe configurarsi come una mera irregolarità formale e non sostanziale, e comunque, in considerazione della lealtà della loro condotta, in caso di affermazione della loro responsabilità andrebbe irrogata la sanzione nella misura minima prevista, con i benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del CGS. Pertanto i deferiti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del CGS, con conseguente applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 19 del CGS. Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Salvoldi, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Marco

Mauceri, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

La Procura federale ha concluso chiedendo per la Società la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che agli atti risultano le note del 12 dicembre 2011 con le quali la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la U.S. Siracusa Srl, in violazione di quanto previsto dall'art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 novembre 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti relativi alla mensilità di settembre 2011.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito.

Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF

Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della U.S. Siracusa Srl, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS

Sanzione congrua e conforme alle disposizioni vigenti, appare quella di 2 (due) punti di penalizzazione per la US Siracusa Srl;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Luigi Salvoldi;
- inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Marco Mauceri;

Infligge alla US Siracusa Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 9 Febbraio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete